DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1985

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio in conformità delle direttive 72/160/CEE e 72/161/CEE del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(85/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE e all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, il governo belga ha comunicato le seguenti disposizioni regolamentari ed amministrative :

— decreto reale, del 19 settembre 1984, che modifica il decreto reale del 21 ottobre 1980, recante taluni provvedimenti di applicazione della legge del 3 maggio 1971 relativo al risanamento dell'agricoltura e dell'orticoltura ;

— decreto del ministero della comunità francese, del 10 luglio 1984, relativo alla formazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ;

— decreto dell'esecutivo della comunità francese relativo alla formazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, tenuto conto delle suddette disposizioni regolamentari ed amministrative, se le disposizioni applicate in Belgio relative all'attuazione delle suddette direttive, continuano a soddisfare le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le suddette disposizioni soddisfano le condizioni e sono conformi agli obiettivi definiti nella direttiva 72/160/CEE e nel titolo II della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Tenuto conto delle disposizioni regolamentari ed amministrative citate nei considerando, le disposizioni vigenti in Belgio relative all'applicazione della direttiva 72/160/CEE e del titolo II della direttiva 72/161/CEE continuano a soddisfare le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni previste all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE e all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.